

DAL 1° GENNAIO 2011

PROSPETTO DELLE INDENNITÀ INTEGRATIVE GIORNALIERE DA CORRISPONDERE AGLI OPERAI IN MALATTIA AMMESSE AL RIMBORSO DELLA CASSA EDILE

SETTIMANA LAVORATIVA DI 40 ORE					
	Indennità carenza per i primi 3 giorni		Indennità integrativa al giorno		
	1 Mal. superiore a 6 giorni	2 Mal. superiore a 12 giorni	3 dal 4° al 20°	4 dal 21° al 180°	5 dal 181° al 12° mese
Operaio IV livello	35,585	71,169	23,486	7,615	35,585
Operaio III livello O.S.	33,703	67,406	22,244	7,212	33,703
Operaio II livello O.Q.	31,306	62,611	20,662	6,699	31,306
Operaio I livello O.C.	28,182	56,364	18,600	6,031	28,182
Cust. senza allog.	24,349	48,698	16,070	5,211	24,349
Cust. con allog.	21,209	42,418	13,998	4,539	21,209

Per avere riconosciuto il rimborso dalla Cassa edile di quanto anticipato al lavoratore, le aziende dovranno presentare la relativa documentazione, di cui ai punti 3°, 3b e 3c del verbale del 26 aprile 1988, entro 60 giorni dalla presentazione della denuncia mensile. Nel caso di documentazione mancante o carente, la Cassa Edile richiederà con raccomandata A/R, l'integrazione della stessa, la quale dovrà essere presentata dall'Azienda entro ulteriori 60 giorni pena la perdita definitiva del diritto al rimborso.

Col. 1 - Indennità di carenza dovuta per i primi tre giorni escluso i festivi, per malattia da 7 a 12 giorni.

Col. 2 - Indennità di carenza dovuta per i primi tre giorni escluso i festivi, per malattia da oltre 12 giorni.

Col. 3 - Indennità giornaliera per malattia dal 4° al 20° giorno.

Col. 4 - Indennità giornaliera per malattia dal 21° al 180° giorno.

Col. 5 - Indennità giornaliera per malattia dal 181° al Compimento del dodicesimo mese.

DAL 1° GENNAIO 2011

PROSPETTO DELLE INDENNITÀ INTEGRATIVE GIORNALIERE DA CORRISPONDERE AGLI OPERAI IN CASO DI INFORTUNIO, MALATTIA PROFESSIONALE, AMMESSE AL RIMBORSO DELLA CASSA EDILE.

SETTIMANA LAVORATIVA DI 40 ORE		
Qualifica	1 dal 2° al 90°	2 dal 91° in poi
Operaio IV livello	14,278	2,746
Operaio III liv. O.S.	13,523	2,601
Operaio II liv. O.G.	12,561	2,416
Operaio I liv. O.C.	11,308	2,175
Cust. senza all.	9,770	1,879
Cust. con all.	8,510	1,637

Col. 1 - Indennità giornaliera per infortunio dal 2° al 90° giorno

Col. 2 - Indennità giornaliera per infortunio dal 91° giorno in poi

NOTE

Si precisa che a formare il minimo di 450 ore per avere diritto al rimborso totale si computano le ore ordinarie lavorate per le quali risultano versati i relativi contributi alla Cassa edile, le ore comunque retribuite, nonchè quelle per malattia o infortunio per le quali è corrisposto un trattamento economico integrativo o sostitutivo da parte dell'impresa e le ore di sosta con richiesta dell'intervento della cassa integrazione guadagni.

Si rammenta che per avere diritto al rimborso l'impresa deve essere in regola anche con i versamenti degli accantonamenti, e contributi del periodo di paga per il quale si chiede il rimborso. (Acc. Prov. 26/4/88 paragr. 2).

Indicare sempre nelle distinte di versamento la qualifica, la data di assunzione, ore lavorate, ore di malattia, ore di infortunio.